



COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Provincia di Verona
P.zza V. Emanuele 12 – 37028 Rovere' Veronese (VR) – C.F. 80010130237 – P.IVA 01686350230
AREA CONTABILE E RISORSE UMANE
SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO
☎ 045/7835014
www.comune.rovereveronese.vr.it

**NUOVA IMU 2021
BREVE INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE**

AGGIORNATA AL 06.05.2021

Aliquote e detrazioni

Abitazione principale (non rientrante nelle categorie sotto citate) e relative Pertinenze	ESCLUSA
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 PER MILLE
immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" in quanto esclusi	9,6 PER MILLE di cui 7,6 per mille Stato
aree edificabili	10 PER MILLE
tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	10,6 PER MILLE
Fabbricati rurali ad uso strumentale (si intende il fabbricato che possiede i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, e iscritto in catasto con categoria D10 o con specifica annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L n. 214/2011, e dal DM Finanze 26.07.2012).	AZZERATA
Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato)	ESENTI
Fabbricati impresa costruttrice destinati alla vendita, fintanto rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	AZZERATA
Con detrazione di euro 200,00 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 con le relative pertinenze e per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP	

ATTENZIONE:

- 1) come previsto dall'art. 1 comma 599, della legge 178/2020, per l'anno 2021, **non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)** relativa a
 - Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

(Con il termine "proprietario" si intendono i soggetti passivi IMU individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge n. 160/2019. Precisazione introdotta con l'articolo 8 del D.L. 157/2020)

- 2) come previsto dall'art. 1 comma 48, della legge 178/2020, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria (IMU) è applicata nella misura della metà.

Modalità di versamento

Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 1,00 (quota stato+quota comune)

VERSAMENTO IN 2 RATE	- prima rata 50% entro il 16 giugno - seconda rata a conguaglio entro il 16 dicembre
CODICE ENTE H608	Oppure in un'unica soluzione entro il 16/06

CODICE TRIBUTO	COMUNE	STATO
IMU abitazione principale categoria catastale A1,A8,A9 e relative pertinenze	3912	-
IMU per le aree fabbricabili	3916	-
IMU per fabbricati categoria catastale D	3930	3925
IMU per gli altri fabbricati	3918	-
IMU per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

Il versamento deve avvenire utilizzando il modello F24 oppure apposito bollettino postale. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

Moltiplicatori

Categoria A (escluso A/10) e categoria C/2 - C/6 - C/7	Categoria B e categoria C/3 - C/4 - C/5	Categoria A/10 Categoria D/5	Categoria C/1	Categoria D escluso D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65

Definizione di abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Riduzioni base imponibile

Riduzione al 50% della base imponibile:

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Riduzione al 50% della base imponibile:

fabbricato di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004 n. 42.

Riduzione al 50% della base imponibile:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le modalità si veda il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU.

Riduzione al 75% della base imponibile:

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Assimilazioni ad abitazione principale

- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sul sito istituzionale del Comune di Rovere' Veronese, è a disposizione il calcolo on line con possibilità di stampare anche il modello F24.

Si avvisa che è attivo presso l'ufficio tributi del Comune il servizio di assistenza al contribuente con calcolo dell'imposta IMU. Il servizio è svolto esclusivamente solo su prenotazione al numero di telefono 045/7835014.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi tel. 045/7835014 - 045/6518005 o all'indirizzo e-mail ombretta.massella@comune.rovereveronese.vr.it - Responsabile del Procedimento Massella Rag. Ombretta.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ferri Dott. Michelangelo